

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18023 Anno 2018

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CORRENTI VINCENZO

Data pubblicazione: 09/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5711-2016 proposto da:

LORENZELLI MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA', RODOLFO UMMARINO;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE COLLEGNO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1070/2016 del TRIBUNALE di

TORINO, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 11/04/2018 dal Consigliere VINCENZO

CORRENTI.

2018

1578

9A

FATTO E DIRITTO

Marco Lorenzelli propone ricorso per cassazione contro il Comune di Collegno, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Torino 19.2.2016, che ha rigettato l'appello a sentenza del GP reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell'art. 79 cds.

Parte ricorrente denuncia con unico motivo violazione degli artt. 200 e 201 cds, 416, 132, 115 cpc deducendo di voler espressamente riproporre il primo motivo di appello sulla contestazione postuma.

Ciò premesso, si osserva:

La sentenza ha statuito che dal verbale risultava l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata elevata (redatto presso i locali della polizia municipale il 27.10.2014 "a seguito espletamento sinistro").

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.I.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L'art. 384 del regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata

CP

deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d'apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche

quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore.

Né il ricorrente dimostra il concreto pregiudizio subito posto che le doglianze riguardavano la mancata indicazione del modello del veicolo e dell'anno di immatricolazione mentre la sentenza ha ritenuto sufficiente l'indicazione dei dati del trasgressore, della targa e del fatto che si trattasse di una Peugeot.

Donde il rigetto del ricorso, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

P.Q.R.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex dpr 115/2002.